UNIONE GENERALE DEL LAVORO

Documento per audizione su ddl n. 3270, n. 1329 e n. 1464 su professioni non regolamentate

L'importanza di regolamentare, pur nel rispetto della libertà di impresa, l'attività delle professioni non ricomprese negli ordini professionali nasce da una duplice esigenza reale; da una parte, infatti, vi è la necessità di garantire e tutelare nella loro professionalità oltre 3 milioni di lavoratori; dall'altra, di rassicurare il cittadino/utente circa la qualità dei servizi erogati che investono settori sempre più centrali anche per il sistema delle imprese.

In questo senso è, quindi, fondamentale un intervento del legislatore per definire un quadro normativo coerente con questa premessa, rispondendo così a delle sollecitazioni che provengono dall'Unione europea, che pone particolare attenzione al mondo delle professioni come occasione per creare nuova occupazione soprattutto per i giovani.

C'è, pertanto, un ritardo da colmare che crea incertezza fra gli operatori delle professioni non regolamentate e gli utenti, come il sindacato stesso registra anche ai tavoli di confronto con il mondo delle imprese.

Si tratta infatti di servizi di diverso tipo, fondamentali per rendere più competitivo il tessuto delle piccole e medie imprese, ma anche per rendere più diffusi i servizi di tipo socio-assistenziali in un'ottica di sussidiarietà.

I disegni di legge in discussione possono contribuire alla definizione di un quadro normativo di regolamentazione della materia.

Il disegno di legge 3270 ha il pregio di essere già stata approvato da un ramo del Parlamento ed è il risultante dell'unificazione di cinque precedenti disegni di legge in materia, presentati da forze politiche di diversa collocazione.

L'articolato è quindi il frutto di una positiva convergenza della quale il Senato dovrà tener conto.

Il disegno di legge 3270, all'articolo 1, pone l'accento sulla libertà nell'esercizio della professione; tale esercizio è fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza e della responsabilità del professionista.

Lo stesso articolo, al comma 4, impegna i contratti collettivi nazionali di lavoro al rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio del professionista inquadrato come

lavoratore dipendente, insistendo anche sul concetto dell'assenza di conflitto di interessi; si tratta di una previsione condivisibile, in ragione della specificità dell'attività professionale.

L'articolo 2 definisce il carattere volontario della costituzione di associazioni professionali, le quali possono promuovere attività di formazione permanente per i loro iscritti e forme di tutela per gli utenti, compresa l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Per effetto del successivo articolo 3, le associazioni professionali possono unirsi in forme aggregative. Visto che non è esplicitamente vietato, le associazioni professionali possono unirsi anche con organizzazioni sindacali a carattere confederale, così da rafforzare le forme di tutela dei professionisti, inquadrati, pur con tutta l'autonomia riconosciuta dalla legge, con contratto di lavoro dipendente.

Gli articoli 4 e 5 sono volti a garantire la massima trasparenza nella attività delle associazioni professionali come definite da questo disegno di legge, mentre l'articolo 6 promuove l'autoregolamentazione e la qualificazione delle attività dei soggetti che esercitano le professioni. Corretto il riferimento alle norme tecniche internazionali, in quanto su di esse vi una diffusa condivisione.

Il sistema di attestazione (articolo 7 del disegno di legge) può rappresentare un elemento qualificante per il professionista che, comunque, non è obbligato ad iscriversi ad una associazione.

Su tutto il sistema vigila, ai sensi dell'articolo 10, il Ministero dello sviluppo economico.

Fermo restando quanto già osservato sopra sulla condivisione del disegno di legge 3270 da parte dalla Camera dei deputati, i disegni di legge 1329 e 1464 contengono delle indicazioni interessanti che andrebbero sicuramente considerate.

In particolare, i due disegni di legge recuperano il ruolo del Cnel come soggetto deputato al riconoscimento delle associazioni, anche in forza del decreto legislativo 206 del 2007.

La centralità del Cnel garantisce, peraltro, la partecipazione delle Parti sociali nel processo di definizione della *governance* delle associazioni professionali non regolamentate, cosa che non emerge assolutamente dal disegno di legge 3270.

Vi sono altri elementi da valutare con attenzione per un loro inserimento nel testo.

In particolare, si fa riferimento, in primo luogo, alla previsione esplicita di un registro delle associazioni, a tutela e garanzia del professionista e del cittadino/utente. Il disegno di legge 3270 si limita, infatti, a prevedere una pubblicazione sul sito del Ministero dello sviluppo economico dell'elenco delle associazioni, senza esplicitare la previsione di un registro (articolo 8 del ddl 1329; articolo 4 del ddl 1464).

In secondo luogo, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione, i disegni di legge 1329 e 1464, in entrambi i casi all'articolo 6, recuperano l'articolazione territoriale, prevedendo l'ipotesi di regolamenti regionali sulle modalità di organizzazione delle associazioni professionali. Anche in questo caso, si tratta di una previsione da inserire.

L'articolo 9 del disegno di legge 1464 introduce degli obblighi per l'iscritto alle associazioni, fra le quali la sottoscrizione di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale a garanzia degli utenti; si tratta di una previsione sulla quale riflettere, ma che potrebbe anche essere demandata al regolamento delle associazioni stesse.

Infine, i due disegni di legge affrontano il tema della previdenza che è indubbiamente centrale e che è necessario inserire in maniera organica nel processo di regolamentazione.